

DIRETTIVA 98/40/CE DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 1998

che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/346/CEE del Consiglio relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

conformemente alle prescrizioni di cui ai punti da 2.3.3 a 2.3.5.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

2) Al punto 2.4.2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

vista la direttiva 74/346/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4;

«Il retrovisore esterno deve essere regolabile dal conducente senza abbandonare il posto di guida.»

considerando che, alla luce della complessità crescente delle operazioni svolte dai trattori, è ora opportuno prendere in considerazione i retrovisori utilizzati per la sorveglianza degli attrezzi e non progettati per un utilizzo su strada;

considerando che, per aumentare la sicurezza, è opportuno definire le modalità di regolazione dei retrovisori da parte del conducente; che occorre conseguentemente modificare la direttiva 74/346/CEE;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° maggio 1999, gli Stati membri non possono

— rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, o l'omologazione di portata nazionale,

— rifiutare la prima messa in circolazione dei trattori, se tali trattori sono conformi alle prescrizioni della direttiva 74/346/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1999, gli Stati membri

— non possono rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni della direttiva 74/346/CEE, modificata dalla presente direttiva,

— possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della direttiva 74/346/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Articolo 1

L'allegato della direttiva 74/346/CEE è modificato come segue:

1) Al punto 1.1, è aggiunta la frase seguente: «Gli specchi e i retrovisori supplementari destinati alla sorveglianza degli attrezzi utilizzati nei campi non devono necessariamente essere omologati, ma devono essere montati

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 191 del 15. 7. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 277 del 10. 10. 1997, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.